

Renato **IBRIDO**  
*Professore - Università di Firenze*

Compendio di  
**DIRITTO**  
**PARLAMENTARE**

**EDIZIONE  
PROFONDAMENTE  
RINNOVATA**

**IV EDIZIONE 2026**

  
**Neldiritto  
Editore**

Ancora inattuata è la previsione di cui all'art. 18, c. 4 Reg. Cam., la quale consente alla Camera di approvare il Regolamento interno dell'organo a maggioranza assoluta, previo esame della Giunta per il Regolamento.

### ■ C) La Giunta delle elezioni

La Giunta delle elezioni è l'organo chiamato a svolgere l'attività istruttoria relativa alla verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità (*supra* Introduzione, § 2.3; *infra* cap. 3, § 4.1). A seguito di un procedimento in contraddittorio, la Giunta propone dunque all'Assemblea la convalida oppure la contestazione dell'elezione.

È formata da 30 membri alla Camera e 19 al Senato. Il Presidente della Giunta è eletto dalla Giunta stessa. L'art. 19 Reg. Sen. richiede che il Presidente della Giunta sia scelto fra i membri dell'opposizione. Tale criterio – generalmente seguito anche alla Camera – potrebbe essere formalizzato nel Regolamento in caso di approvazione della riforma del "terzo binario" (*supra* Introduzione, § 3.4).

Ai sensi dell'art. 17, c. 2 Reg. Cam., la Camera – previo esame della Giunta per il regolamento – adotta a maggioranza assoluta il Regolamento interno della **Giunta delle elezioni**. Tale Regolamento è stato approvato il 6 ottobre 1998.

Al Senato, l'attività della Giunta in sede di verifica dei poteri è disciplinata da un apposito Regolamento approvato, ai sensi dell'art. 19, c. 6 Reg. Sen., dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Tale Regolamento è stato adottato il 23 giugno 1992.

Il **Comitato per la legislazione** è un organo paritetico – formato per metà da membri della maggioranza e per metà da componenti dell'opposizione – il quale è stato istituito alla Camera dalla novella del 1997 e al Senato dalla riforma regolamentare del 2022.

La funzione principale del Comitato è quella di esprimere pareri sulla qualità dei testi normativi nell'ambito del procedimento legislativo. Per un esame più dettagliato delle competenze dell'organo si rinvia al cap. 4, § 9.

I membri del Comitato sono nominati dal Presidente di Assemblea.

Sia alla Camera, sia al Senato, la presidenza dell'organo è esercitata a turno da uno dei suoi componenti. Il Presidente del Comitato dura in carica dieci mesi alla Camera (art. 16-*bis* come modificato dalla novella regolamentare del 2024) e un anno al Senato. Infine, vengono in rilievo gli **organi giurisdizionali di autodichia** (*supra* Introduzione, § 2.3).

Tale sistema di giustizia domestica si articola alla Camera su due livelli di giudizio. In primo grado sono competenti la **Commissione giurisdizionale** ed il **Consiglio di giurisdizione**, rispettivamente per i ricorsi presentati dal personale (nonché da candidati ai concorsi) e da altri soggetti (ad esempio, una ditta che abbia partecipato ad un appalto). Le decisioni di entrambi gli organi possono essere impugnate dinanzi al **Collegio d'appello**.

Al Senato, le decisioni della **Commissione contenziosa** (organo di primo grado) sono appellabili dinanzi al **Consiglio di garanzia**.

A partire dal 2009 è emerso progressivamente alla Camera dei deputati un orientamento che riconosce agli organi di autodichia il potere di disapplicare, con effetti *inter partes*, atti normativi interni delle Camere contrastanti con la Costituzione. Il controllo sugli atti interni più propriamente amministrativi può portare invece al loro annullamento.



#### Gli organi di autodichia quali giudici "a quo" nel giudizio di legittimità costituzionale.

Recependo alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2014, la delibera del 4 giugno 2014 dell'Ufficio di presidenza della Camera aveva esteso ai dipendenti in quiescenza l'applicazione di un **contributo di solidarietà** *una tantum* inizialmente previsto per i soli parlamentari. Investita di richieste di annullamento di tale delibera, la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera ha promosso un incidente di costituzionalità. Con sent. n. **213 del 2017**, la Corte costituzionale ha riconosciuto agli organi di autodichia la legittimazione a sollevare, quali giudici "a quo", questione di legittimità costituzionale di una legge. Nel merito, peraltro, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa al contributo di solidarietà.

In occasione della **sent. n. 237 del 2022**, la Corte ha invece dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dagli organi di autodichia del Senato nei confronti di deliberazioni del Consiglio di presidenza rientranti nel novero dei Regolamenti minori (i quali sono insindacabili al pari dei Regolamenti maggiori).

COMMISSIONI E GIUNTE	Analogie	Differenze
	<p>► Rientrano nella c.d. categoria degli "organi collegiali minori", presentando le seguenti caratteristiche comuni: (i) sono organi interni alle Camere; (ii) hanno natura collegiale ma con una composizione più ristretta rispetto all'Assemblea.</p>	<p>► Le <b>Commissioni</b>: (i) sono inserite nel procedimento legislativo e svolgono altresì funzioni di controllo; (ii) i componenti sono designati dai Gruppi parlamentari; (iii) la composizione viene rinnovata ogni 2 anni alla Camera e dopo il primo biennio al Senato.</p> <p>► Le <b>Giunte</b>: (i) non svolgono funzioni legislative e di controllo, bensì compiti specifici finalizzati ad assicurare il corretto funzionamento e l'autonomia dell'istituzione; (ii) i componenti sono nominati dal Presidente di Assemblea; (iii) la durata della carica di membro della Giunta coincide con l'intera legislatura.</p>

## 9. I Gruppi parlamentari.

A differenza delle Assemblee rappresentative di età liberale – caratterizzate da una struttura sostanzialmente “atomistica” – i Parlamenti degli Stati costituzionali di democrazia pluralista si articolano in Gruppi parlamentari. Questi ultimi sono organizzazioni formate da membri di una Camera appartenenti allo stesso partito o area politica e uniti da una comune disciplina di gruppo.

Tali organi hanno fatto il loro ingresso per la prima volta nel Parlamento italiano – inizialmente con il nome di “Uffici” – con la riforma del Regolamento della Camera del 1920, la cui origine è strettamente collegata all'introduzione nel 1919 di un sistema elettorale di tipo proporzionale. Tale riforma avrà vita breve, essendo superata dalla “contro-riforma” del 1924, la quale sancirà il ritorno al sistema del sorteggio dei deputati negli Uffici.

Peraltro, i motivi ispiratori della riforma regolamentare del 1920 riemergeranno in epoca repubblicana. L'articolazione delle Camere in Gruppi è infatti chiaramente presupposta dalla Costituzione, la quale richiede espressamente che la composizione delle Commissioni in sede deliberante (art. 72, c. 2) e d'inchiesta (art. 82) rispetti la proporzionalità dei Gruppi (*supra* § 7).

La revisione integrale dei Regolamenti parlamentari del 1971 ha segnato poi la definitiva affermazione di un'idea della Camera «organizzata per Gruppi e dai Gruppi», per usare la celebre formula contenuta nella relazione di accompagnamento alla riforma. In particolare, i Gruppi parlamentari sono chiamati a svolgere, fra l'altro, due fondamentali funzioni.

Da un lato, essi costituiscono l'“unità di misura” per la composizione degli organi delle Camere, ed in particolare delle Commissioni. Particolarmente significativa è inoltre l'applicazione del voto ponderato nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo. Un criterio il quale consente di modulare il peso del voto sulla base della consistenza numerica di ciascun Gruppo.

Dall'altro lato, i Gruppi – tramite i propri Presidenti – esercitano specifici poteri procedurali previsti dai Regolamenti.

### Esempio.

Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all'art. 69, c. 1 Reg. Cam., il quale consente a ciascun Capigruppo di richiedere che venga dichiarata l'urgenza di un progetto di legge.

In alcuni casi, l'attivazione di poteri procedurali da parte dei Capigruppo è subordinata al raggiungimento di una certa “soglia”. È questo, ad esempio, il caso dell'art. 18, c. 3-bis Reg. Sen., ai sensi del quale uno o più Capigruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno 1/3 dei componenti del Senato possono sollevare una questione interpretativa dinanzi alla Giunta per il Regolamento.

I Gruppi parlamentari costituiscono il luogo di collegamento fra la sfera istituzionale dell'organizzazione delle Camere e quella politica dei partiti dei quali rappresentano la “proiezione parlamentare”. Proprio questo carattere “anfibo” dei Gruppi ha alimentato una tradizionale *querelle* circa la loro **natura giuridica**.